

CONTRATTO DI APPALTO

“REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO N. 9 CRUSCOTTO LAVORO – PIANO OPERATIVO FSE ABRUZZO 2016-2018” (CIG 6993171345)(CUP E29D16002260006)

L’anno duemiladiciasette, il giorno ____ del mese di _____ viene stipulato il presente contratto

TRA

l’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già ARIT), con sede in Tortoreto Lido (TE), alla Via Napoli, 4, C.F. 91022630676, nella persona del Direttore Generale Avv. Sandro Di Minco, nel contesto del presente atto indicata per brevità **ARIC**,

E

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), composto da:

- _____ in qualità di mandataria, con sede in _____, alla Via _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____, P.IVA _____;
- _____, in qualità di mandante, con sede in _____, alla Via _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____, P. IVA _____;
- _____, in qualità di mandante, con sede in _____ alla Via _____, snc, iscritta nel Registro delle imprese di _____, P.IVA _____;

in persona del Sig. _____, nato a _____ il _____, residente in _____, alla Via _____, C.F. _____ autorizzato alla stipula del presente contratto in qualità di Legale Rappresentante della Soc. _____ (mandataria), come da atto costitutivo del Raggruppamento Num. Repertorio _____- Raccolta n. _____ del _____.

PREMESSO CHE

- la L.R. n. 25 del 14 Marzo 2000 ha istituito l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (A.R.I.T) con sede in Tortoreto Lido (TE), alla Via Napoli, 4;
- la L.R. 34 del 27 settembre 2016 assegna ulteriori funzioni all’Agenzia e ne prevede il cambio di denominazione in ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza;
- l’art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000 e s.m., dispone “L’Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l’Agenzia assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed al Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione”;
- _____;
- _____;

- con Deliberazione del D.G. n. ____ del _____ è stata indetta la *Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la "Realizzazione dell’Intervento n. 9 Cruscotto Lavoro – Piano Operativo FSE Abruzzo 2016-2018”(CIG 6993171345)(CUP E29D16002260006)*;
- con Deliberazione del D.G. n. ____ del ____ è stata aggiudicata definitivamente la gara in parola al **RTI** _____ (Mandataria) – _____ (Mandante) – _____ (Mandante);
- che l’ARIC ha provveduto alla verifica dei requisiti mediante il sistema AVCPASS- ANAC;
- il RTI ha prestato la cauzione definitiva, come previsto dall’art. 17 del presente contratto;
- il RTI dichiara che tutto quanto risulta nel presente contratto e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni negoziali e, che ha potuto altresì acquisire tutti gli elementi per un idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Disposizioni Generali

1. Le Parti convengono che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre ai seguenti documenti, anche se materialmente non allegati:
 - a) Bando di Gara
 - b) Capitolato speciale d’appalto;
 - c) Relazione Tecnico Progettuale;
 - d) Offerta tecnica;
 - e) Offerta economica;
 - f) Estremi tracciabilità flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dal D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti);
 - b) dal D.P.R. 207/2010, per la parte vigente;
 - c) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Art. 2 - Definizioni

1. Nel corpo del presente contratto, si intendono con i termini:
 - **RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI)**: Raggruppamento aggiudicatario della gara d’appalto in oggetto;
 - **ARIC**: l’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza;

Art. 3 - Oggetto contrattuale

1. Il presente contratto ha per oggetto _____.
2. Le specifiche sono dettagliate nel Capitolato speciale d’Appalto, nella Relazione Tecnico Progettuale, nell’Offerta Tecnica e relativi allegati.

Art. 4 - Tempi e Luogo di esecuzione del contratto – Piano di Esecuzione delle Attività

1. I servizi oggetto dell’intervento dovranno essere realizzati entro _____ dalla data di inizio delle attività e comunque entro e non oltre il _____.
2. Il **RTI aggiudicatario** è tenuto, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto a predisporre e presentare il Piano di esecuzione delle attività elaborato sulla base della Relazione Tecnico Progettuale, dell’Offerta Tecnica, Offerta Economica, nonché delle indicazioni operative fornite dall’ARIC, concertate con le strutture interessate all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
3. Il Piano di esecuzione delle attività (PEA) deve contenere le indicazioni delle prestazioni da svolgere per la realizzazione dell’oggetto contrattuale, nonché il dettaglio delle modalità operative connesse all’esecuzione del contratto.
4. Il PEA dovrà essere approvato dall’ARIC di concerto con la Regione Abruzzo.
5. Il RTI aggiudicatario deve provvedere allo svolgimento delle prestazioni contrattuali entro i termini previsti nella Relazione Tecnico Progettuale, Offerta Tecnica, Offerta Economica, e nel Piano di esecuzione delle attività.
6. L’oggetto dell’appalto, in tutte le sue parti, dovrà essere svolto principalmente presso _____.

Art. 5 - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze

1. L’insieme del materiale eventualmente prodotto e/o fornito nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali (hardware, programmi software ed eseguibili sviluppati ad hoc nell’ambito del progetto, relativa documentazione, procedure specifiche tecniche, relazioni e documenti tutti, quali grafici, disegni, specifiche, progetti, statistiche computi e dati o materiali ausiliari e quant’altro realizzato dal **RTI** e dal personale da esso impiegato), sarà di esclusiva proprietà dell’ARIC e dell’Ente Regione Abruzzo che, in base alle vigenti norme di legge, potranno avvalersi della facoltà di riutilizzare completamente o in parte quanto prodotto senza limitazione alcuna.
2. Tale materiale dovrà essere consegnato dal RTI aggiudicatario all’ARIC, su richiesta di quest’ultima, anche prima della scadenza del contratto, e i dati gestiti dal sistema ed il codice sorgente restano di proprietà esclusiva dell’ARIC e della Regione Abruzzo.
3. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario si assume, inoltre, la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti dei terzi che dovessero rivendicare diritti di proprietà intellettuale sulla totalità o su parti e/o elementi del materiale fornito.

Art. 6 - Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al RTI aggiudicatario di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Contratto.

oppure

1. In sede di gara è stato dichiarato ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 l’intenzione di usufruire dell’istituto del subappalto dichiarando la terna dei subappaltatori con il relativo DGUE.
2. Il RTI aggiudicatario è tenuto dopo la stipula del presente Contratto a depositare presso l’ARIC l’originale o copia autentica del contratto del subappalto, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltante.
3. Il RTI aggiudicatario unitamente al contratto di subappalto di cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 105, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 deve produrre:
 - la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice. **Analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio;**
 - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti nella documentazione della presente gara in relazione alla prestazione subappaltata;
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L’aggiudicataria provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 13, D. Lgs. n.50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, l’aggiudicataria dovrà comunicare all’ARIC la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto l’aggiudicataria prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nel contratto di appalto.

L’aggiudicataria deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

a.

Art. 7 - Obblighi e adempimenti a carico del **Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario**

1. Il RTI aggiudicatario si obbliga:

- ad eseguire le prestazioni di cui al presente contratto secondo le modalità di esecuzione stabilite nello stesso;
- a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di requisiti per le postazioni di lavoro, requisiti riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché i requisiti di ergonomia;
- ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le disposizioni prescritte dalle vigenti leggi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché della normativa che dovesse essere emanata nel corso dell’esecuzione del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del RTI aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il RTI aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’ARIC;
- a garantire la sicurezza del sistema, intesa come protezione del patrimonio informativo da rilevazioni, modifiche o cancellazioni non autorizzate, per cause accidentali o intenzionali, ma anche come limitazione degli effetti causati dall’eventuale occorrenza di tali cause. Delle misure di sicurezza adottate devono far parte:
 - il controllo degli accessi alle informazioni;
 - il mantenimento della loro integrità e riservatezza;
 - la sicurezza nella trasmissione e nelle comunicazioni;
 - la tempestiva rilevazione e segnalazione di eventuali problemi di sicurezza;
 - la riduzione del rischio di una perdita o distruzione dei dati anche solo accidentale;
- ad implementare, per quanto concerne la tutela della privacy, tutte le misure tali da garantire la piena rispondenza a quanto stabilito dalla legislazione posta a garanzia del trattamento dei dati personali e dei diritti di riservatezza;
- ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto in perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni del presente contratto, dei suoi allegati;
- espressamente a manlevare e tenere indenne l’ARIC e l’Ente Regione Abruzzo da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
- a consentire all’ARIC e all’Ente Regione Abruzzo di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’ARIC e dall’Ente Regione Abruzzo;
- a dare immediata comunicazione all’ARIC di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto;
- ad espletare le formalità necessarie per ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni eventualmente

richiesti per l’esecuzione del contratto.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il RTI aggiudicatario:

- riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni in oggetto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, sia dell’ARIC, dell’Ente Regione Abruzzo, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell’esecuzione delle prestazioni stabilite;
- si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché alle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- si obbliga ad essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 68/99 e ss.mm.

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

1. Il **RTI aggiudicatario** si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati tecnici, economici, finanziari e patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere di cui vengano a conoscenza in esecuzione del presente contratto, vengono considerati riservati e come tali trattati.
2. Il RTI aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza il contratto si intende risolto di diritto e l’ARIC dovrà provvedere alla comunicazione scritta della risoluzione. Resta fermo l’obbligo dell’inadempiente di risarcire i danni prodotti.
4. Si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti, rimangono fermi, anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali in essere con l’ARIC.

Art. 10 - Collaudo

1. Il collaudo verrà eseguito per accertare la corretta esecuzione delle attività rispetto a quanto convenuto, mediante prove di esercizio, test di funzionalità e verifiche documentali.
2. L’ARIC provvederà alla convocazione del **RTI aggiudicatario** per dare corso alle operazioni di collaudo. La mancata presenza dell’aggiudicatario alla fase del collaudo non costituisce ostacolo alla conclusione del relativo procedimento.
3. L’ARIC è tenuta a comunicare al RTI aggiudicatario l’esito del collaudo. In caso negativo, l’ARIC provvederà a darne tempestiva e completa comunicazione all’aggiudicatario, con l’indicazione dei rilievi evidenziati, contestualmente diffidandola a rimuovere le ragioni ostative all’esecuzione positiva entro un termine prefissato. Restano salve l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 e la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con risarcimento di danni e l’adozione di tutti gli ulteriori provvedimenti consequenziali, anche in ordine al deposito cauzionale ed alle eventuali maggiori spese delle quali l’ARIC dovesse farsi carico per effetto dell’inadempimento.
4. L’ARIC si riserva la possibilità di attivare verifiche in corso d’opera.

Art. 11 - Garanzie

1. Il **RTI aggiudicatario** deve garantire l’elevata qualità e la realizzazione a regola d’arte, nonché il regolare funzionamento di tutti i servizi e delle eventuali forniture offerte, obbligandosi, durante il periodo di garanzia, ad effettuare tutte le prestazioni dovute.
2. Il RTI aggiudicatario garantisce all’ARIC ed all’Ente Regione Abruzzo la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l’installazione, nonché ove fornite, la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software forniti, garantendone l’assenza di vincoli o diritti a favore di terzi.
3. Il RTI aggiudicatario garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento.
4. Il termine della denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 2 (due) mesi dalla loro individuazione.
5. In caso di inadempienza del RTI aggiudicatario od alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, l’ARIC, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 18 che segue.
6. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal RTI aggiudicatario anche per il fatto del terzo, intendendo l’ARIC restare estranea ai rapporti tra il RTI aggiudicatario e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

Art. 12 - Penalità

1. **Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del servizio, non imputabile all’ARIC, sarà applicata una penale pari al 1 (uno) per 1000 (mille) del prezzo pattuito, da trattenersi sull’importo contrattuale, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.**

2. Qualora l’ammontare delle penali risultasse superiore al 10% del valore contrattuale del progetto, l’amministrazione provvederà alla risoluzione contrattuale in danno.

Art. 13 - Corrispettivo, condizioni di pagamento e fatturazione

1. Il corrispettivo contrattuale omnicomprensivo fisso ed invariabile per l’esecuzione del presente contratto è pari ad **Euro _____ (_____/00) Iva inclusa**. Non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza.
2. Il **RTI aggiudicatario** emetterà le fatture, in modalità concordata con l’ARIC e sulla base degli stati di avanzamento certificati dall’ARIC medesima ed il pagamento del corrispettivo d’appalto è subordinato al corretto adempimento degli obblighi contrattuali.
3. Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa, previa verifica della regolarità degli oneri contributivi ed assistenziali previsti *ex lege*.
4. Sulla fattura dovrà essere riportata la denominazione della gara d’appalto in oggetto, il codice CIG ed il codice CUP.
5. Unitamente alla fattura dovrà essere presentata una dichiarazioni sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed in applicazione dell’art. 15 della Legge 183/2011 della regolarità *ex lege*, con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, nonché gli estremi della tracciabilità finanziaria ai sensi di legge.
6. I pagamenti da parte dell’ARIC delle fatture emesse terranno conto delle eventuali penalità che fossero maturate.

Art. 14 - Verifica e controllo sullo svolgimento dell’appalto

1. L’ARIC si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il **RTI aggiudicatario** nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della stessa di tutti gli adempimenti contrattuali e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.
2. Qualora al controllo qualitativo e quantitativo dovesse risultare la non conformità ai capitolati o agli ordini emessi, il RTI aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. In caso negativo è in facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 18.
3. Nei casi di recidiva si procederà alla contestazione per l’applicazione delle penalità di cui all’art. 12 del presente contratto.
4. Gli addetti impiegati nelle attività devono essere di gradimento dell’ARIC e avere i requisiti di professionalità dichiarati dal RTI aggiudicatario in sede di offerta di gara. E’ facoltà di verificare in via preventiva le conoscenze tecnico-professionali del personale specialistico proposto. L’ARIC ha la facoltà

di verificare con propri mezzi, anche mediante colloqui tecnici, che le persone incaricate di svolgere le attività abbiano le capacità e le esperienze professionali corrispondenti a quanto descritto nei *curricula*. L'ARIC si riserva di poter richiedere la sostituzione, senza alcun onere a proprio carico, di tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle attività oggetto di gara non idoneo, a proprio insindacabile giudizio, a garantire la perfetta esecuzione delle attività. Il RTI aggiudicatario è tenuto a provvedere alla sostituzione entro 10 giorni dalla richiesta. Qualora sia richiesta la sostituzione del personale da parte dell'ARIC il RTI aggiudicatario deve presentare persone di pari qualificazione a quella prevista in offerta e di cui agli allegati curricula e deve assicurare che la sostituzione avvenga senza alcuna interruzione delle attività, provvedendo, con oneri a proprio carico, all'affiancamento, ove possibile, per il periodo di tempo necessario del sostituto al sostituendo e, in ogni caso, al suo addestramento.

I controlli e le verifiche del personale effettuati dall'ARIC non liberano il RTI aggiudicatario dagli obblighi e responsabilità inerenti al contratto.

Art. 15 - Trasparenza amministrativa

- 1 Il **RTI aggiudicatario** espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 1, ovvero il RTI aggiudicatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del RTI aggiudicatario, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

Art. 16 - Cauzione

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi della prestazione, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, il **RTI aggiudicatario** ha prestato un deposito cauzionale così come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, mediante fideiussione assicurativa n. _____, rilasciata da ai sensi di legge dalla _____..
2. La cauzione definitiva, versata a garanzia della buona esecuzione del Contratto, resta vincolata nelle modalità previste dalla normativa vigente, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni

eventuale contestazione o controversia tra le parti.

3. La cauzione comunque dovrà essere reintegrata ogni volta che su di essa l'ARIC operi prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del contratto e nel caso in cui ciò non avvenga entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione effettuata al riguardo dall'ARIC, quest'ultima avrà la facoltà di risolvere il presente contratto.
4. L'ARIC ha diritto di avvalersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 7 del presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito.
5. Lo svincolo della cauzione definitiva verrà effettuato a domanda ed a spese del RTI aggiudicatario previa autorizzazione dell'ARIC.
6. In caso di mancata realizzazione delle attività nei modi e nei tempi previsti dal presente Contratto, l'ARIC si riserva la possibilità di riscuotere la cauzione.

Art. 17 - Recesso

1. L'ARIC ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, qualora il **RTI aggiudicatario** non ottemperi a quanto convenuto con il presente documento, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni da comunicarsi al RTI aggiudicatario a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il RTI aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ARIC.
3. In caso di recesso dell'ARIC, il RTI aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito secondo le regole dell'arte, secondo i corrispettivi fissati dal presente contratto oltre ad un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo ai residui interventi da eseguire in base alla pianificazione concordata. In tale ipotesi, il RTI aggiudicatario rinuncia, sin da ora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche a carattere risarcitorio.
4. Qualora taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del RTI aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ARIC ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Art. 18 - Risoluzione

1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli che precedono, la risoluzione del contratto può essere richiesta dall'ARIC nel caso in cui il **RTI aggiudicatario** non rispetti i tempi previsti per eseguire l'appalto ed in caso di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicarsi a mezzo di posta elettronica certificata.

2. L'ARIC, di pieno diritto e senza formalità alcuna e fatto salvo il diritto al risarcimento per danni subiti, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in qualsiasi momento, nei seguenti casi:
- omessa comunicazione di modifiche intervenute nella compagine sociale, ovvero trasformazioni societarie o assoggettamento a procedure concorsuali, o sottoposizione a procedimenti conservativi o pignorati;
 - gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'ARIC;
 - omessa osservanza del divieto di cessione del contratto e della cessione del credito;
 - accertamento di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni ed altresì all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal RTI aggiudicatario ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
 - arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore di tutti o parte dei servizi/forniture oggetto del contratto, da parte del RTI aggiudicatario;
3. La risoluzione di diritto del contratto si verifica mediante unilaterale dichiarazione dell'ARIC, da comunicarsi al RTI aggiudicatario mediante posta elettronica certificata, oltre che nei casi previsti nel precedente comma, nelle situazioni di inadempimento e di violazione, individuate nei sottoelencati articoli:
- Art. 7 – Obblighi ed adempimenti a carico del RTI aggiudicatario
 - Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
 - Art. 9 - Obblighi di riservatezza
 - Art. 15 - Trasparenza amministrativa
 - Art. 19 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
 - Art. 22 - Condizioni particolari di risoluzione.
4. Nel ribadire che anche l'inesatto parziale inadempimento determina, previa diffida ad adempiere, la dissoluzione del rapporto contrattuale, (giusta disposto di cui al primo comma) rimane fermo l'obbligo del RTI aggiudicatario di restituire l'intero corrispettivo ricevuto sino al momento della risoluzione avendo entrambi le parti consapevolezza che il mancato completamento del progetto comporta la restituzione alla Regione del finanziamento ottenuto. Resta salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. È fatto divieto al **RTI aggiudicatario** di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto al RTI aggiudicatario di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto e resta salva la facoltà dell'ARIC di accordare autorizzazione scritta preventiva a seguito di richiesta del RTI aggiudicatario medesima.
3. È fatto, altresì, divieto al RTI aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. In caso di inadempimento da parte del RTI aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, l'ARIC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 20 - Controversie e Foro competente

1. Per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto le Parti si impegnano ad esperire, preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, un tentativo di mediazione presso un organismo di mediazione iscritto nel Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modifiche
2. Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto o successivamente al medesimo saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento della procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Teramo.

Art. 21 - Consenso al trattamento dei dati

1. Il **RTI aggiudicatario** dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte dell'ARIC ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, agli adempimenti contabili ed al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 22 - Condizioni particolari di risoluzione

1. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all'esito degli accertamenti previsti *ex lege* in materia antimafia nei confronti del **RTI aggiudicatario** o all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal RTI aggiudicatario ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000; pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate, ai sensi della predetta normativa o l'irregolarità della certificazione antimafia, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell'ARIC di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'ARIC al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Ulteriormente, il presente contratto è altresì condizionato in via risolutiva all'esito di statuizioni giudiziali di annullamento di atti inerenti la gara d'appalto indicata in premessa e comunque di ogni altro atto, disposizione e/o provvedimento di autorità giudiziaria espressamente inficiante la indicata procedura di gara; pertanto il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 23 - CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE

Con la sottoscrizione del presente contratto il **RTI aggiudicatario** dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’ARIC che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ex art. 125, c. 8 e 11, Codice) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi del disposto di cui all’art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 24 - Stipula contratto in modalità elettronica

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le normative vigenti.

Art. 25 - Obblighi del **RTI aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il RTI aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Tortoreto Lido, lì _____

ARIC
Il Direttore Generale
(Avv. Sandro Di Minco)
Sottoscritto con Firma Digitale

Il RTI aggiudicatario
Il Legale Rappresentante

(Sig. _____)
Sottoscritto con Firma Digitale